

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avvocata [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], (C.F. [OMISSIS]), del Foro di Cagliari, pec [OMISSIS], residente in [OMISSIS], difesa dall'avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) del Foro di Cagliari, con studio in [OMISSIS], pec [OMISSIS], avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, notificata a mezzo PEC in data 13 dicembre 2022 con la quale è stata rigettata la richiesta di cancellazione dall'Albo dell'avv. [RICORRENTE];

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Camillo Cancellario svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE], sottoposta a procedimento disciplinare per aver riportato condanna nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/18, è stata ritenuta responsabile dell'illecito a lei contestato e, con decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari del 08.07.2022, sanzionata con la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi otto, pronunzia divenuta irrevocabile in data 3.10.2022.

Conclusosi, quindi, il procedimento disciplinare, l'avv. [RICORRENTE] con istanza del 10.10.2022, chiedeva al COA di Cagliari la cancellazione dall'Albo Avvocati ed in assenza di provvedimenti al riguardo, in data 15.11.2022, il difensore della [RICORRENTE] reiterava l'istanza, rappresentando l'inesistenza di cause ostative. A tale sollecito faceva seguito la delibera dell'Ordine di rigetto dell'istanza in quanto "ai sensi dell'art.17 c.16 della L. 247/2012 (già art. 37 del R.D.L. n. 1578/33), non può essere pronunciata la cancellazione dall'albo professionale in pendenza di procedimento penale o disciplinare in quanto, alla data di proposizione dell'istanza, era già pendente il procedimento penale n.[OMISSIS]/21 RGNR".

Il difensore della ricorrente, con nota del 4.12.2022 indirizzata al COA di Cagliari, contestava la decisione, reiterava la richiesta di cancellazione ribadendo che la pendenza di un procedimento penale non fosse causa ostativa all'accoglimento dell'istanza e, contestualmente, formulava istanza di accesso agli atti.

Nelle more, con comunicazione del 18.11.2022, il Cons. Segretario dell'Ordine di Cagliari, ai sensi dell'art. 50, comma 4, L. 247/2012, l'inoltro al CDD di Cagliari della "*Comunicazione di fatti suscettibili di azione disciplinare...*" pervenuta dalla locale Procura della Repubblica in ordine all'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per il reato di cui all'art. 314 c.p. e "*che si procederà alla richiesta di rinvio a giudizio*", con nota acquisita al protocollo dell'Ordine in data 14.11.2022. Autorizzato l'accesso agli atti, si apprendeva così che, a seguito dell'istanza di cancellazione avanzata dalla [RICORRENTE], il Cons. Segretario dell'Ordine, con nota prot. 1969 del 18 ottobre 2022, aveva richiesto certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti

dell'iscritta; che il Consiglio, con provvedimento del 3.11.2022, considerato che la sanzione inflitta all'avv. [RICORRENTE] non era stata compiutamente espiata, aveva rigettato l'istanza di cancellazione; che in data 21 novembre 2022, l'Ordine trasmetteva l'esposto disciplinare n. 52/2022 al CDD, di cui aveva già dato notizia all'avv. [RICORRENTE] in data 18 novembre ed infine, che sempre in data 21.11.2022 l'Ordine aveva dato comunicazione a Cassa Forense, al Consiglio Nazionale Forense e a tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto del provvedimento sanzionatorio della sospensione dall'esercizio dell'attività inflitto alla [RICORRENTE].

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con delibera assunta nell'adunanza del 12 dicembre 2022, comunicata il successivo 13 dicembre, ha rigettato la richiesta di cancellazione volontaria dall'Albo degli avvocati avanzata dall'avvocata [RICORRENTE] con la seguente motivazione: *“considerato che il procedimento penale n. [OMISSIS]/2021 R.N.R. per il reato di cui all'art. 314 c.p., era già pendente al momento del deposito della richiesta di cancellazione e che la pendenza del procedimento penale – che tra l'altro ha ad oggetto fatti suscettibili di assumere rilevanza disciplinare – è ostativa alla cancellazione”*.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, per il tramite di difensore a ciò specificamente designato, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del COA di Cagliari chiedendo che il Consiglio Nazionale ordini la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Cagliari a far data dalla domanda dalla stessa proposta in data 10.10.2022.

Il ricorso, si fonda essenzialmente su di una unica censura: il COA avrebbe errato nel rigettare la istanza di cancellazione dall'Albo dell'avvocato [RICORRENTE] posto che l'art.17 n. 16 della n. 247/12, salvo quanto previsto dall'art. 58 della stessa legge, impedisce la cancellazione esclusivamente quando sia in corso un procedimento disciplinare e non, come previsto dall'art. 37 R.d.I. n. 1578 del 1933, anche un procedimento penale.

Più in particolare, viene rappresentato che l'avvocato [RICORRENTE], già sottoposta al proc. pen. n°[OMISSIS]/18 RNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, veniva, a seguito della condanna per peculato, sottoposta al procedimento disciplinare conclusosi con la decisione dell'8.7.22 della 50° sez. giudicante del CDD di Cagliari, con la sospensione dalla professione per 8 mesi. Tale decisione diveniva irrevocabile in data 3.10.22. Il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato [RICORRENTE] si è concluso col passaggio in giudicato della decisione disciplinare dell'8.7.22 e, quindi, in data 3.10.22.

La data del 3.10.22 deve, quindi, considerarsi quella di conclusione del procedimento, come si ricavava dal combinato disposto degli artt. 13 e 29 del regolamento n°2/14 del CNF e dell'art.52 della 247 del 2012 che individuano il momento conclusivo del procedimento (entro il quale è vietata la cancellazione) nella decisione che definisce il procedimento disciplinare.

Quindi, col passaggio in giudicato della decisione stessa.

Aggiunge la difesa che *“quand'anche fosse stato pendente un procedimento penale a carico dell'avvocato [RICORRENTE] alla data della richiesta cancellazione, nessuna comunicazione di ciò era pervenuta al COA competente ed ancor meno al CDD di Cagliari, tanto che nessuna iscrizione "disciplinare" risultava esistente e che la prima comunicazione risulta trasmessa al COA solo in data successiva alla prima richiesta di cancellazione e, precisamente, in data 17.11.22”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, l'art.17 n. 16 della n. 247/12, impedisce la cancellazione esclusivamente quando sia in corso un procedimento disciplinare e non, come previsto dall'art. 37 R.d.I. n. 1578 del 1933, anche un procedimento penale.

Ciò posto, *“il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense dell'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l'inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell'invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso”*.

La *ratio* del divieto risiede nell'esigenza di impedire all'iscritto di sottrarsi strumentalmente dal procedimento e soprattutto dalla sanzione nell'ipotesi di accertata responsabilità.

Nella specie l'istanza di cancellazione da parte dell'iscritta è stata proposta all'esito della definizione del procedimento disciplinare a suo carico con la consumazione dei termini di impugnazione. La stessa, sospesa disciplinarmente per la durata di otto mesi, non solo ha prestato acquiescenza avverso la decisione ma ha addirittura richiesto la cancellazione dall'Albo con ciò manifestando inequivocabilmente la volontà di cessare definitivamente l'attività professionale.

Considerato, quindi, che né alla data della presentazione dell'istanza né a quella successiva del primo deliberato dell'Ordine sussistevano cause ostative alla cancellazione e che anche con riferimento alla data dell'ultimo deliberato, oggetto del ricorso all'esame, benché fosse pervenuta notizia della chiusura delle indagini preliminari per altro procedimento a carico della [RICORRENTE] con successiva trasmissione della notizia al competente CDD, ben possono essere fatti retroagire gli effetti del provvedimento di cancellazione alla data di presentazione della domanda, ovvero alla data del 10.10.2022 [Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 25 luglio 2023. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 269

del 31 dicembre 2021].

P.Q.M.

visti gli artt. gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012).

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2023;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà